

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1482 DEL 08/08/2025

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: STIPULA CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DI CAMERINO (MC) PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI PRESSO LE STRUTTURE DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2025 Numero Proposta: 1490/25

Il Direttore dell'U.O.C Affari Generali nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Cristiano Galizian

Il Direttore dell'UOC Affari Generali relaziona quanto segue.

Premesso che in data 24.07.2025, con nota prot. n. 69782, è pervenuta a questa Azienda la richiesta di stipula della convenzione con l'Università di Camerino (MC) per tirocini formativi e curriculari presso le strutture di questa Azienda;

Considerato che contestualmente alla richiesta di stipula convenzione, il 24.07.2025, è pervenuta a questa Azienda la richiesta di svolgimento di tirocinio presso l'UOC Servizio Veterinario Sanità animale – sede Centro Sanitario Polifunzionale “Boldrini” di Thiene (VI) da parte della dott.ssa Giulia Chiarello, studentessa dell'Università di Camerino (MC);

Preso atto che la richiesta di stipula della convenzione è stata accolta favorevolmente dalla Direzione Medica di Bassano del Grappa con mail del 31.07.2025, dalla Direzione Medica di Santorso con email dell'01.08.2025 e dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione con email del 05.08.2025, conservate agli atti;

Preso atto che la convenzione avrà durata di cinque anni a decorrere dalla data di stipulazione, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

Riscontrato che il tirocinio è un valido strumento di formazione per gli studenti e una risorsa per l'Azienda, si propone di sottoscrivere la convenzione allegata alla presente proposta.

Per quanto sopra, il Direttore dell'UOC Affari Generali propone di sottoscrivere la convenzione con l'Università di Camerino (MC), allegata alla presente proposta di cui è parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Ritenuto di stipulare la convenzione in premessa citata;

Dato atto che il responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di stipulare, per le motivazioni indicate in premessa, la convenzione con l'Università di Camerino (MC) per tirocini formativi e curriculari, presso le strutture di questa Azienda, nel testo allegato alla presente deliberazione della quale forma parte integrante;
2. di dare atto che la convenzione avrà durata di cinque anni a decorrere dalla data di stipulazione, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza;
3. di dare atto che l'Università di Camerino (MC) copre gli allievi iscritti nell'espletamento dell'attività di tirocinio per la Responsabilità Civile verso Terzi e per gli Infortuni;
4. di dare atto che nessun onere aggiuntivo, di alcun genere, graverà su questa azienda per l'effettuazione dei predetti tirocini e che per gli aspetti funzionali e organizzativi i tirocinanti, con i quali non viene instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato, faranno capo a specifici tutor;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ex art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.07.2022.



UNIVERSITÀ
DI CAMERINO

CONVENZIONE di TIROCINIO di FORMAZIONE e di ORIENTAMENTO

- tra l'**Università degli Studi di Camerino**, con sede a **Camerino, Piazza Cavour, 19/F, cod. fisc. 81001910439**, d'ora in poi denominata "soggetto promotore" rappresentata dal **Prof. Francesco Nobili, Delegato del Rettore per "Stage e Placement"** (D.R.n. 0086669 del 13/12/2023) nato a **Camerino** in data **26/01/1973**;
- e Azienda ULSS 7 Pedemontana con sede a Bassano del Grappa, Prov. VI CAP 36061 Via dei Lotti, 40 codice fiscale/P.I. 00913430245 Tel. 0424888111 e-mail protocollo.aulss7@pecveneto.it, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Direttore Generale dott. Carlo Bramezza, nato a Treviso (TV) il 04/05/1967

PREMESSO

- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi l'Università, come previsto all'art. 18 comma 1, lett. a) della Legge 24 giugno 1997, n. 196, può promuovere tirocini di formazione e orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;



SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

1. Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il "soggetto ospitante" si impegna ad accogliere presso le sue strutture, previa valutazione dell'oggettiva possibilità di inserimento, dei soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento, su proposta dell'Università degli Studi di Camerino.
2. L'Università proporrà di volta in volta il nominativo del tirocinante, concordando con il "soggetto ospitante" il relativo progetto formativo.

ART. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge 196/1997, non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.



ART. 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

ART. 4

1. Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inal, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l'evento, al soggetto promotore al seguente indirizzo: protocollo@pec.unicam.it entro i tempi previsti dalla normativa vigente (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore).

2. Il soggetto ospitante, in base a quanto stabilito dal Decr. Interm. del 30/10/2007, è "soggetto obbligato" alle comunicazioni previste dalla legge (se dovute), a seguito dell'attivazione dello stage o tirocinio formativo, secondo le procedure previste nello stesso Decreto Interministeriale.

ART. 5

1. Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", i soggetti promotore e ospitante si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

a) Il soggetto promotore è garante della "formazione generale" sulla sicurezza art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti"



così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione agli aspiranti tirocinanti della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;

b) Sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI) laddove previsti;

c) Il soggetto ospitante è inoltre responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011. Ai sensi del citato Accordo il soggetto ospitante si impegna a somministrare ai tirocinanti una formazione specifica conforme ai rischi a cui i tirocinanti saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

ART. 6

1. La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed ha la durata massima di 5 anni, rinnovabile alla scadenza su espresso accordo tra le parti.
2. Nel caso in cui le parti vogliano concordare una durata inferiore a quella massima di 5 anni potranno concludere sul punto uno specifico e diverso accordo.

ART. 7

1. Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto saranno oggetto di trattamento nei propri archivi e per le attività istituzionali e gli adempimenti di legge, ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679.



ART. 8

1. Al termine dell'attività, il soggetto ospitante rilascerà al tirocinante un'attestazione di avvenuto tirocinio.

ART. 9

1. La presente Convenzione viene sottoscritta digitalmente e redatta in unico originale digitale, secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra Pubbliche Amministrazioni, che le Parti, sottoscrivendo digitalmente, dichiarano di approvare in ogni sua parte e per intero.
2. L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale, ai sensi del DPR 26/10/1972 n. 642, dall'Università degli Studi di Camerino – Autorizzazione Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale delle Marche - Settore Servizi - Ufficio Servizi Fiscali nr. 30198 del 08/10/2021.
3. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente.



UNIVERSITÀ
DI CAMERINO

Data, _____

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO
Delegato del Rettore per "Stage e Placement"

(D.R.n. 0086669 del 13/12/2023)

Prof. Francesco Nobili

AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Carlo Bramezza
